



**REGOLAMENTO PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO,
DI RICERCA E DI CONSULENZA
AD ESPERTI ESTERNI**

**Approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione
n. 12 del 11.04.2016**

INDICE

ART. 1	OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	PRESUPPOSTI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI
ART. 4	REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ART. 5	PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ART. 6	CONFERIMENTI DI INCARICHI INDIVIDUALI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE
ART. 7	CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI IN VIA DIRETTA
ART. 8	CONTRATTO DI INCARICO
ART. 9	VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
ART. 10	PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO
ART. 11	PUBBLICITA' DELL' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
ART. 12	LIMITI DI SPESA

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale AM SERVICE SRL provvede al perseguimento del proprio oggetto sociale con il proprio organico, il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, di consulenze e collaborazioni a qualunque titolo da parte di AM SERVICE SRL, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nella scelta di contraenti.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni gli incarichi seguenti:

- incarichi professionali conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell' AM SERVICE SRL, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

- incarichi ai componenti delle commissioni di gara;

- incarichi di componente del collegio sindacale e di revisione legale dei conti;

- gli incarichi disciplinati dal Regolamento di affidamento dei servizi in economia.

Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web dell' AM SERVICE SRL.

3. Per quanto riguarda gli incarichi di servizi tecnici (architettura, ingegneria, etc.) si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 91, comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), per servizi di importo compreso tra € 20.000 ed € 100.000,00 salvo ulteriore obbligo per l'AM SERVICE SRL di pubblicare idoneo avviso sul Profilo di Committente per almeno 10 giorni.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:

a) per "incarichi di lavoro autonomo occasionale", le prestazioni d'opera di qualunque tipo, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, da soggetti che svolgono professionalmente l'attività oggetto dell'incarico, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

b) per "incarichi di lavoro autonomo professionale", le prestazioni d'opera di qualunque tipo, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, da soggetti che svolgono professionalmente l'attività oggetto dell'incarico, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;

c) per "incarichi di studio", le attività di studio svolte nell'interesse dell' AM SERVICE SRL, caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

d) per "incarichi di ricerca", le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell' AM SERVICE SRL;

e) per "incarichi di consulenza", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- le prestazioni finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; - le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'AM SERVICE SRL;

- le prestazioni finalizzate all'individuazione e/o alla definizione del contenuto di atti di qualunque tipo c/o all'elaborazione dei relativi schemi quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, lo studio e la elaborazione di ipotesi di fattibilità, soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'AM SERVICE SRL.

ART. 3

PRESUPPOSTI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI

1. L' AM SERVICE SRL può conferire incarichi individuali unicamente per esigenze cui non può far fronte con il proprio organico.

2. La competenza a conferire gli incarichi individuali spetta, a seconda delle deleghe conferite, all' Amministratore Unico, al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione da rendere deve essere coerente con gli scopi ed i programmi dell' AM SERVICE SRL, riportati nei rispettivi documenti di previsione, e con le esigenze di funzionalità della stessa;

- il soggetto competente al conferimento dell'incarico deve aver preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'AM SERVICE SRL. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto.

- l'esigenza di affidamento dell'incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

- deve essere svolta procedura comparativa prevista dal successivo art. 5 del presente Regolamento;

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

- il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

ART. 4

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.

3. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

c) non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART. 5

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, gli incarichi individuali devono essere affidati con le procedure comparative di cui ai commi successivi;

2. il soggetto competente al conferimento dell'incarico, con apposito provvedimento di avvio della procedura comparativa:

- motiva la necessità dell'incarico e dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal precedente art. 3;

- definisce le caratteristiche che il soggetto che deve rendere la prestazione deve possedere, i titoli di studio nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in Ordini o Albi professionali, esperienze professionali richieste e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

3. approva un avviso/lettera di invito indicante:

- l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- i requisiti richiesti;
- i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
- il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

4. L'avviso/lettera di invito indica anche i criteri di valutazione ed eventualmente i relativi punteggi. L'avviso di selezione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul portale web (www.amservicefoggia.it) per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

6. Previa pubblicazione di apposito Avviso nelle forme di cui al precedente comma 4, l'AM SERVICE SRL può istituire Albi di Professionisti, dotati di requisiti professionali e di esperienze prestabiliti, divisi per settori di attività, ai quali attingere per incarichi di valore non superiore ad € 40.000 al netto di IVA, valendo al riguardo quanto al successivo art. 7, comma 1, lettera d).

ART. 6

CONFERIMENTI DI INCARICHI INDIVIDUALI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a) per conferimenti di incarichi > ad € 40.000,00 e sino ad € 100.000: procedura negoziata fra almeno tre soggetti. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3;
- b) per incarichi di valore superiore ad € 100.000: procedura negoziata fra almeno 5 soggetti. In tal caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.

2. Nel caso di conferimenti di incarichi con procedura di cui alla lettera a) del comma 1, il Direttore Generale procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito di eventuali interlocuzioni e le offerte economiche.

3. Nel caso di conferimento di incarichi con procedura di cui alla lettera b) del comma 1, le domande di partecipazione alla selezione sono valutate da apposita Commissione, nominata dall'Amministratore Unico o dal C.d.A. La commissione procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali e l'esito di eventuali interlocuzioni e le offerte economiche. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito.

4. La valutazione si basa, in particolare, sui seguenti criteri:

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - pregressa esperienza relativa ad incarichi similari;
 - caratteristiche qualitative e metodo logiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - valutazione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste; - ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione, ferma restando la verifica, da parte del Direttore Generale, dell'eventuale anomalia dell' offerta.
5. In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

ART. 7

CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI IN VIA DIRETTA

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6, l' AM SERVICE SRL può conferire incarichi individuali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, in relazione a quanto segue:

- a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano sostanzialmente modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- b) nella misura strettamente necessaria ed unicamente per incarichi di importo netto non superiore ad € 8.500,00, quando l'urgenza, ovvero, quando particolari esigenze funzionali, operative ed organizzative, rendano non efficiente l'esperimento di procedura comparativa di selezione;
- c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale;
- d) per incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, con riferimento all'art. 5, comma 6, in analogia con quanto all'ultimo periodo comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, ed in ogni caso secondo principi di rotazione tra i soggetti iscritti all'albo dei professionisti.

2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente Regolamento, deve comunque possedere esperienza e professionalità attinenti e adeguate rispetto allo specifico incarico, desumibili dal curriculum.

3. In presenza dei presupposti per l'affidamento in via diretta di cui al precedente comma 1, lettera a –

b - c, l'individuazione del soggetto da incaricare deve, comune, seguire un principio di rotazione.

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

ART. 8

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il Direttore Generale formalizza il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico mediante la stipulazione di un apposito contratto, nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:
 - durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;
 - oggetto della prestazione;
 - luogo di svolgimento dell'attività;
 - modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - foro competente in caso di controversie, previo esperimento del tentativo di conciliazione;
 - definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
 - nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno Studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.
3. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.
4. Nessun incarico di cui al presente Regolamento può aver corso se non viene preliminarmente stipulato il contratto e, in particolare, se non viene preliminarmente rispettato quanto previsto dal successivo art. 9, comma 2.

ART. 9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il funzionario competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto espletati gli eventuali inviti a provvedere al corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico.

ART. 10

PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART. 11

PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Il soggetto competente all'affidamento dell'incarico pubblica tempestivamente sul sito web dell'AM SERVICE SRL, tutti i provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi individuali, inclusi quelli regolamentati da specifiche disposizioni legislative, completi della indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso assegnato.

ART. 12

LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo annuale.